

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 marzo 2011

Integrazione al decreto 14 dicembre 2010 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (11A03536)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010 recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate»;

Visto l'art. 7-bis, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, con la quale e' stato convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante: «disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali», che ha dichiarato il giorno 17 marzo 2011 festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'unita' d'Italia;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, che ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ha confermato come giorno festivo il 17 marzo limitatamente all'anno 2011;

Considerata la necessita' di inserire il 17 marzo 2011 tra i giorni di divieto di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010, nell'elenco dei giorni di divieto alla circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera: «d-bis) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 17 marzo;».

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011